

REVENGE PORN, la nuova forma tecnologica della violenza di genere

L'avvento di *internet* e dei *social media* ha cambiato le modalità di comunicazione, offrendo strumenti che, se da un lato hanno agevolato e velocizzato le relazioni, dall'altro hanno fatto emergere nuovi fenomeni delittuosi dagli effetti spesso irreversibili proprio per le caratteristiche stesse della rete. Questi reati, prodotto dell'era digitale, hanno sempre più spesso come vittime le donne e trovano nella tecnologia la propria espansione, costituendo la rete un enorme amplificatore di ciò che accade nella realtà tanto che, persino reati già esistenti, stanno conoscendo ora una rapidissima diffusione. L'attuale periodo di pandemia, con il conseguente aumento del tempo trascorso tra le mura domestiche e *online* ha, da ultimo, contribuito al dilagare delle attività illecite via *internet* e alla diffusione di reati di violenza domestica e a sfondo sessuale.

La violenza di genere ha una storia basata sulla disuguaglianza e l'affermazione di un ordine gerarchico tra i sessi, su valori, tradizioni e leggi che l'hanno considerata un fatto naturale, socialmente accettato e giustificabile e un'attualità che racconta di un fenomeno cresciuto e inasprito, che ha assunto forme diverse e più ampie, superato confini geografici, categorie culturali ed economiche, che è mutato nelle forme ma continua a dilagare sorretto da pregiudizi culturali e sociali ancora molto radicati e difficili da eliminare.

La violenza contro le donne non deve essere considerata un fenomeno isolato né un gesto improvviso bensì il prodotto di relazioni, spesso affettive, costruite sulla disparità, che ha condotto alla dominazione degli uomini sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti. La famiglia con le sue dinamiche, e la sessualità, sono gli ambiti in cui si esprime con maggiore forza la sopraffazione maschile e la violenza non è più "solo" aggressione fisica o sessuale ma, sempre più, violenza psicologica, economica, tecnologica.

Persino il nostro ordinamento giuridico ne è stato a lungo permeato, incoraggiando disvalori mascherati da valori insopprimibili.

Non occorre andare troppo lontano nel tempo per constatare la legittimità dello *ius corrigendi*, del delitto d'onore, la collocazione dello stupro tra i reati contro la moralità pubblica e non contro la persona e ancora meno si deve arretrare per constatare che, abolite quelle leggi, sopravvive intatto l'impianto di pregiudizi che le alimentava.

Esiste, tuttora, un sistema educativo che tramanda valori intrisi di disuguaglianza di genere, privilegi e abusi, in nome di una virilità che diventa pretesa sul corpo e sulla vita delle donne.

A partire dal 1990 l'Europa, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e la coordinazione tra gli Stati membri, incoraggiare provvedimenti preventivi e

migliorare la protezione delle vittime, ha intrapreso una serie di iniziative contro la violenza di genere e domestica, dichiarandole un crimine¹.

L'ONU nel 1992 ha incluso tali violenze nella definizione di "discriminazione in base al sesso", nel 1993 la conferenza mondiale sui diritti umani ha sancito i diritti delle donne come diritti fondamentali, nel 1995 è stata istituita la piattaforma di azione in occasione della quarta conferenza mondiale ONU sulle donne a Pechino e nel 1997 la Commissione europea ha promosso l'iniziativa Daphne per il contrasto della violenza di genere e minorile. L'11.05.2011 è stata adottata dal Consiglio europeo la Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 01. 08.2014, ratificata da 34 Stati. La carta, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante emanato allo scopo di creare un quadro normativo completo ed uniforme a tutela delle donne, definisce la *violenza nei confronti delle donne* come "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" (art. 3, lett.a)), e la *violenza domestica* come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" (art. 3, lett. b))².

Nell'ordinamento giuridico italiano, la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che si è caratterizzata a lungo per frammentarietà ed aspecificità, attualmente si articola attraverso il perseguimento di tre obiettivi fondamentali: la prevenzione dei reati, la punizione dei colpevoli, la protezione delle vittime.

In quest'ottica si colloca l'approvazione della legge 19 Luglio 2019, n. 69, denominata "Codice Rosso" (G.U. 25.07.2019), con la quale il legislatore sollecitato, oltre che dalla necessità di adeguare l'impianto normativo all'attuale contesto socio-culturale anche dalla pressione dell'opinione pubblica sulla scia di alcuni fatti di cronaca, ha introdotto nuovi reati, istituito una corsia di tutela preferenziale e rafforzata a favore della vittima, inasprito la repressione penale³.

Questi obiettivi sono stati perseguiti mediante un intervento simultaneo operato sul codice penale, con l'individuazione di nuove fattispecie di reato, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcuni delitti, la rimodulazione di talune circostanze aggravanti e sul codice di procedura penale, attraverso l'introduzione di un corridoio emergenziale che impedisca ritardi

¹ Home Violenza sulle donne Il contesto Normativa Internazionale – Istat www.istat.it

² Violenza sulle donne: Italia rinnova sostegno alla Convenzione di Istanbul www.onuitalia.com

³ Legge 19 luglio 2019, n. 69 – Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – il c.d. codice rosso (GU 25.07.2019) archivio.penale.it

nell'acquisizione e iscrizione della notizia di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, anche nell'ottica della tempestiva adozione di provvedimenti cautelari o di prevenzione nei confronti degli aggressori⁴.

Il legislatore è intervenuto, nella parte sostanziale, approntando una struttura di 21 articoli, che individua i reati attraverso i quali si esercita la violenza di genere e domestica e, con riferimento a queste fattispecie, si è adoperato sul codice di rito, introducendo un protocollo atto a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale ed accelerare l'adozione di eventuali provvedimenti di protezione a favore delle vittime⁵.

Tutto ciò grazie alla previsione di un iter, sostanziale e procedurale, che si caratterizza per specificità, urgenza e speditezza.

La violenza di genere o domestica viene identificata dalla legge mediante le seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2,5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69/2019 intervengono sul codice di rito penale. In particolare, l'art. 1 prevede che, acquisita la notizia di reato relativa ai delitti di violenza di genere e domestica, la polizia giudiziaria riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, senza ritardo e con seguito di comunicazione scritta. Il Pubblico Ministero ha a disposizione tre giorni, dall'iscrizione della notizia di reato, per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, termine prorogabile solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (art. 2). In questo caso il P.M. ne dà atto con proprio provvedimento scritto, che viene inserito nel fascicolo delle indagini preliminari. La polizia giudiziaria procede, senza ritardo, al compimento degli atti di indagine delegati dal P.M. e, sempre senza ritardo, gli trasmette la documentazione delle attività svolte (art. 3)⁶. Il numero delle audizioni della vittima deve essere limitato e queste devono avere luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale.

⁴ Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti – Altalex www.altalex.com

⁵ Il codice rosso: tra novità e critiche – Diritto.it www.diritto.it

⁶ Il Codice Rosso: le norme a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere www.salvisjuribus.it

L'articolo 4 introduce il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387-bis c.p.). L'art. 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, penitenziaria e dei Carabinieri che si occupano di tali fattispecie di reato. L'art. 6 inserisce un ulteriore comma all'art. 165 c.p., prevedendo che la sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere è comunque subordinata alla partecipazione a percorsi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, con oneri a carico del condannato. L'art. 7 introduce il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), sanzionato con una pena particolarmente significativa e con previsione di aggravanti, in considerazione anche della dimensione ultranazionale del fenomeno.

Una delle fattispecie criminose introdotte dal Codice Rosso, maggiormente in espansione, inquietante e odiosa per modalità e conseguenze, è il c.d. *Revenge Porn*⁷, rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" e disciplinato all'articolo 612 - ter c.p. il quale recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000".

"La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento".

"La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici".

"La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza".

La norma prevede e regola due differenti ipotesi di reato, sanzionandole con la medesima pena⁸. Con la prima è punita, a titolo di dolo generico, la sola diffusione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, con la seconda è punita, a titolo di dolo specifico, la diffusione delle immagini allo scopo di recare un danno alla vittima. Tale ipotesi, disciplinata al secondo comma, prende dunque in considerazione la condotta di chi, soggetto diverso da quello che per primo

⁷ Revenge Porn tra tutela penale e irrimediabilità del danno: profili introduttivi, analisi normativa e le criticità della prassi www.diritto.it

⁸ Revenge porn: la nuova fattispecie di reato - Altalex

ha diffuso il materiale illecito, dopo aver ricevuto le immagini, ulteriormente le invia, cede, pubblica o diffonde con l'intenzione di arrecare un danno alla persona ritratta⁹.

Con riferimento alla struttura della fattispecie di reato, il legislatore individua i seguenti elementi: il fatto, o elemento oggettivo, che si concretizza mediante l'invio, la consegna, la cessione, la diffusione o la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata; l'antigiuridicità, consistente nell'aggressione a diritti insopprimibili quali la dignità personale, l'integrità morale, l'immagine, la *privacy* della persona offesa; la colpevolezza, o elemento soggettivo, dal quale viene fatta discendere la penale responsabilità dell'agente; la punibilità, ossia le condizioni, esterne al fatto antigiuridico colpevole, che legittimano o escludono l'opportunità di sanzionare l'autore del fatto.

L'elemento soggettivo¹⁰ è, dunque, differente nelle due ipotesi di reato previste al primo e secondo comma della norma in esame; invero, nella prima il legislatore ha ritenuto sufficiente la presenza del dolo generico, bastando cioè a perfezionare il reato che l'agente, in seguito al ricevimento del materiale dalla persona raffigurata, si sia determinato a diffonderlo senza il consenso della vittima e ciò a prescindere dalle finalità perseguite; nella seconda ipotesi è, invece, richiesto il dolo specifico ovvero un grado di adesione dell'agente alla condotta criminosa che esige un *quid pluris*, consistente nella volontà e prefigurazione di un risultato ulteriore che emerge dall'inciso "*al fine di recare loro nocumento*". Il danno può consistere in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di qualunque natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, sia a terzi, quale conseguenza della condotta illecita.

Alla luce di ciò, il giudice dovrà in concreto verificare la sussistenza del fatto, ovvero la diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della persona raffigurata, l'antigiuridicità ovvero il contrasto con i principi tutelati dall'ordinamento giuridico, la colpevolezza del presunto autore, la presenza del dolo generico o specifico a seconda delle ipotesi, l'assenza di cause di esclusione della punibilità o di estinzione del reato.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali è possibile realizzare il reato, occorre distinguere tra l'invio, la consegna, la cessione di materiale pornografico che non necessariamente devono realizzarsi per il tramite della rete, e la pubblicazione e condivisione su siti pornografici, *social network*, piattaforme o applicazioni di messaggistica istantanea.

Degna di nota è la circostanza che il produttore del materiale, nonché primo cedente, è sempre e comunque soggetto a sanzione penale mentre il secondo intervenuto, il cessionario, soltanto qualora diffonda le immagini con l'intento di danneggiare la persona rappresentata. La scelta operata dal

⁹ Revenge porn: la fattispecie penale prevista dall'art. 612 ter c.p. www.prontoprofessionista.it

¹⁰ Revenge porn – Altalex www.altalex.com

legislatore ha inteso offrire una tutela privilegiata alle relazioni affettive e, nel contempo, esprimere una più forte disapprovazione nei confronti di colui che diffonde il materiale pornografico in qualità di partner, attuale o precedente, condividendo in rete autoscatti ricevuti in privato (*sexting*)¹¹ o materiale di coppia nell'intento di umiliare, vendicarsi o vantarsi dei contenuti rappresentati.

La vittima può essere contraria alla diffusione o, addirittura, inconsapevole, non cosciente dell'esistenza delle immagini, ottenute con l'utilizzo di *spy cameras* o *virus* installati nei suoi dispositivi personali¹².

Non rare le ipotesi di estorsione, attuate attraverso richieste di denaro o la minaccia di divulgazione (*sextortion*)¹³ a persone care, in caso di diniego all'invio di altro materiale sessualmente esplicito.

La legge prevede circostanze aggravanti speciali nelle ipotesi in cui i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o in cui i fatti siano commessi con strumenti informatici o telematici, oppure in danno di una persona che sia in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

La procedibilità per entrambe le ipotesi di reato è a querela della persona offesa, con termine di sei mesi per la proposizione, e remissione solo processuale. Si procede, tuttavia, d'ufficio nei casi di fattispecie aggravata e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio.

Il fenomeno del *Revenge Porn* si qualifica come una forma di odio online dalle immense potenzialità, favorite dall'anonimato dietro il quale agiscono i diffusori del materiale carpito alle vittime e dalla rapidità e irreversibilità della circolazione delle immagini, una volta iniziata. I *porn revengers* colpiscono sorretti da una percezione attenuata della condotta criminosa perchè l'agito, filtrato dalla rete e supportato dalle richieste di altri utenti, che a loro volta diffondono i contenuti, favorisce un sentimento di deresponsabilizzazione della condotta. Coloro che diffondono immagini e video a contenuto sessualmente esplicito sono spinti, nella quasi totalità dei casi, da intenti vendicativi e punitivi in seguito alla fine di una relazione, ma anche di umiliazione e controllo per imporre alla vittima un rapporto basato sul possesso, il dominio, la sopraffazione. Sono uomini che vogliono riaffermare il proprio ruolo di genere e riappropriarsi di quel potere che sentono di aver perso con la chiusura della relazione sentimentale da parte della donna. A volte, i *porn revengers* decidono di condividere il materiale intimo considerandolo un gioco o un mezzo per gratificare la propria autostima e mostrare la propria mascolinità, altre volte per ottenere un profitto economico dalla vendita del materiale o attraverso il ricatto¹⁴.

¹¹ Il sexting e gli adolescenti: cos'è e perché è diffuso / Save the Children Italia www.savethechildren.it

¹² Reveng Porn: cos'è, come funziona e normativa in Italia – Agenda Digitale www.agendadigitale.eu

¹³ Allarme Polizia di Stato: sextortion in aumento. Ecco cosa è / Libero Tecnologiatecnologia.libero.it

¹⁴ Reveng porn: le nuove forme di violenza psicologica www.ipsico.it

La drammaticità del fenomeno viene aggravata dall'esistenza di piattaforme che si sono trasformate in banche dati fotografiche, con annesse informazioni e dati sensibili delle vittime, spesso minorenni, che vengono rintracciate e perseguitate nella vita reale. Non di rado, infatti, dal reato di *Revenge Porn* derivano ulteriori e autonome fattispecie delittuose, quali lo stalking fisico e virtuale e altre forme di *hate crimes*¹⁵.

Permesso Negato APS¹⁶, associazione *no-profit* nata nell'anno 2019, è una delle principali realtà a livello europeo che registra quasi 500 segnalazioni di vittime gestite all'anno e si occupa di offrire supporto tecnologico e legale alle vittime di pornografia non consensuale, di violenza online e attacchi di odio. L'associazione, sorretta da esperti di tecnologia, *cyber security*, avvocati e criminologi, sviluppa e diffonde tecnologie, strategie e politiche per la non diffusione del *Revenge Porn* e di altre forme di violenza ed *hate crimes*, attraverso l'identificazione, la segnalazione e la rimozione, sino a circa 3.500.000 all'anno, dei contenuti espliciti dalle principali piattaforme *online*. Permesso Negato conta, tra i propri collaboratori, numerose istituzioni internazionali ed ha instaurato contatti diretti con diverse piattaforme, con le quali ha sottoscritto accordi. Mediante il periodico *report* sullo stato del *Revenge Porn*, l'associazione inquadra il fenomeno con numeri e dati, offrendo un quadro complessivo che permette di comprenderne le dimensioni, le modalità, le caratteristiche, nella speranza che si moltiplichi l'attenzione da parte del legislatore e della società.

Qualche dato.

L'osservatorio permanente di Permesso Negato nel mese di Novembre 2020 ha rilevato¹⁷:

- Gruppi/Canali: sono stati individuati 89 gruppi/canali attivi nella condivisione di materiale pornografico non consensuale destinati ad un pubblico italiano;
- Utenti non unici: i gruppi hanno rilevato un numero di utenti registrati non unici pari a 6.013.688 *account*;
- Gruppo più numeroso: il gruppo più consistente preso in esame contava 997.236 utenti unici;
- Utenti unici: una analisi a campione sui gruppi più numerosi ha portato a stimare la sovrapposizione degli utenti tra i gruppi a circa il 60%;
- ° Crescita del fenomeno: il fenomeno appare in rapida crescita nel corso del 2020 e al fine di una maggiore chiarezza ricordiamo le precedenti rilevazioni dell'Osservatorio: Febbraio 2020: 17 gruppi/canali per un totale di 1.147.000 utenti non univoci; Maggio 2020: 29 gruppi/canali per un totale di 2.223.336 utenti non univoci.

¹⁵ Hate speech, revenge porn e cyber bullismo: quando la violenza di genere è agita in rete www.sinapsi.unina.it

¹⁶ Permesso Negato www.permessonegato.it

¹⁷ Permesso Negato – State of Revenge – Novembre 2020 – Analisi dello Stato della Pornografia Non Consensuale su Telegram in Italia www.permessonegato.it

E' stato verificato che il numero di accessi e sottoscrizioni ai canali/gruppi e piattaforme aumenta vertiginosamente in occasione di episodi di cronaca, quando la stampa ne divulga i nomi, favorendo in tal modo l'ingresso di utenti male intenzionati: sarebbe, dunque, auspicabile un'informazione più avveduta e responsabile, che ometta di comunicare dati sensibili utili all'identificazione della vittima e dei luoghi di scambio del materiale, così da evitare un'ulteriore danneggiamento e vittimizzazione dei soggetti coinvolti.

La diffusione non consensuale di immagini private a sfondo sessuale, a scopo di vendetta o meno, evidenzia che nessun contesto e classe sociale ne è escluso, a partire dagli adolescenti fino alle personalità pubbliche, con conseguenze quasi sempre distruttive sulla vita dei soggetti coinvolti. L'American Psychological Association¹⁸, nel corso del 2019, ha stimato che le persone colpite da queste pratiche divulgative sarebbero circa il 10% della popolazione, con una incidenza maggiore sui minori. Se a questo dato, già di per sé allarmante, si aggiunge la circostanza che il 51% delle vittime considera come soluzione al problema la possibilità di un gesto suicidiario, si comprende la distruttività del fenomeno che esplora strade sempre più diversificate: immagini riprese consensualmente durante un rapporto sessuale ma destinate a rimanere intime o ad essere condivise privatamente, immagini rubate con telecamere nascoste, immagini sottratte da dispositivi elettronici a mezzo di effrazioni digitali, immagini riprese nel corso di una violenza sessuale.

E il fenomeno ha assunto in Italia dimensioni inquietanti.

Numerosi sono i siti e i canali *social* dedicati alla diffusione di materiale a carattere sessualmente esplicito non consensuale che, addirittura, instaurano una sorta di gara tra i propri utenti allo scopo di caricare immagini e video dei loro attuali o ex-partner per condivisione, scambio o semplice "valutazione", con l'aggravante di incitare a fornire elementi sensibili relativi alla vittima, con conseguenze psicologiche, e in termini di reputazione sociale, devastanti e destrutturanti.

La situazione è, dunque, assolutamente preoccupante anche in considerazione dell'atteggiamento delle piattaforme, prima tra tutte Telegram, non solo refrattarie alle segnalazioni ma persino compiacenti, anche nel caso della pedopornografia.

Merita di essere menzionato il raro comportamento di alcune piattaforme che, negli oltre 400 casi seguiti da Permesso Negato nel primo anno di attività, si sono dimostrate particolarmente sensibili ed attive nei confronti di questi fenomeni. Tra queste, Facebook, Microsoft, Google, con un tempo di risposta medio tra le 24 e le 72 ore, e spesso inferiore alle 24 ore.

Permesso Negato segnala che sono attivi sistemi di prevenzione della distribuzione dei contenuti non consensuali. Uno di essi è il Programma pilota

¹⁸ Nonconsensual Pornography Among US Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates fo – Cyber Civil Rights Initiative www.cybercivilrights.org

sulle immagini intime condivise senza autorizzazione di *Facebook Inc.*¹⁹, di cui PermessoNegato è collaboratore in Europa, che permettono a coloro che temono la condivisione di proprie immagini intime senza consenso, di inviarne una copia in modalità sicura per evitare che vengano condivise su *Facebook, Messenger e Instagram*. Altri percorsi, che sono in fase di studio presso differenti *social* e siti *web*, potranno costituire una soluzione tecnologica efficace nel contrasto alla divulgazione *online*, a condizione che si associno ad una risposta tempestiva alle segnalazioni inviate da privati e associazioni.

Purtroppo la strada per giungere ad un riconoscimento di responsabilità in capo al *provider* è ancora lunga e tortuosa.

La normativa di riferimento (13/2000 CE, recepita con il d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico) solleva gli intermediari di servizi *internet* da un obbligo di sorveglianza preventivo, in quanto eccessivamente gravoso, ma li obbliga in caso di indagini a fornire i dati degli utenti sospettati di commettere illeciti sul *web* e ad eliminare, su richiesta delle autorità, i contenuti²⁰.

Attualmente, solo *Facebook*, attraverso il programma “*Not without my consent*”²¹, appare in grado di ostacolare seriamente la pubblicazione di contenuti non consensuali e bloccare l’*account* del *porn revenger*, applicando una sorta di punizione tecnologica che, però, da sola, non può soddisfare le esigenze sanzionatorie e riparatorie connesse al fatto, soprattutto se si considera che il reo ha a disposizione diverse strategie alternative per proseguire indisturbato nella propria opera distruttiva in rete.

Occorre, allora, un sistema di segnalazione integrato tra le piattaforme e un’efficiente collaborazione tra *provider* e autorità.

Del resto, anche i dati riscontrati in seguito all’entrata in vigore della legge e contenuti nel dossier “*Un anno di codice rosso*”²² elaborato dal Servizio analisi della Direzione Centrale della Polizia Criminale, confermano numeri allarmanti: per il reato di *Revenge Porn* sono stati registrati, in Italia, nel periodo in esame, due casi al giorno, sono state iniziate 1.083 indagini, per 121 delle quali è stato chiesto il rinvio a giudizio degli indagati e per 226 l’archiviazione, mentre le condanne emesse sono state 8. Nell’81% dei casi verificati le vittime sono donne e le regioni maggiormente interessate sono la Lombardia, la Sicilia, la Campania e l’Emilia Romagna. Il 6% delle fattispecie prese in esame si riferisce a giovanissimi, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, il 19% ad adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, per i quali è normale filmarsi durante un rapporto sessuale e condividere poi il materiale con gli amici.

¹⁹ PermessoNegato Tecnologia contro la Pornografia Non – Consensuale www.permessonegato.it

²⁰ CRIMINALITA’ estorsioni sessuali. Sextortion. Più in rete, più nella rete: l’aumento esponenziale delle vittime / insidertrend.it www.insidertrend.it

²¹ Not Without My Consent – Facebook www.facebook.com

²² Un anno di “codice rosso” / Polizia di Stato www.poliziadistato.it

Appare evidente che la legge n. 69/2019 abbia regolamentato i fatti storici che ne hanno indotto l'approvazione non, invece, le tante sfaccettature ed interazioni di una fenomenologia di reati, quelli in rete, sempre più dilagante. Nella pratica, insomma, la legge non si è dimostrata al passo con la tecnologia, non ha predisposto un percorso di assistenza legale e psicologica che tuteli e sostenga le vittime e neppure un piano educativo su larga scala. Un deciso passo in questa direzione ha fatto, invece, il *Garante della Privacy italiano* il quale è sceso in campo per sfidare il *Revenge Porn*, attraverso la predisposizione di una propria pagina *online* dedicata alla denuncia²³. Si tratta, in sostanza, di un canale di emergenza cui possono rivolgersi tutti coloro che temono la diffusione su *Facebook* e *Instagram* di immagini o video intimi ed ottenere che vengano bloccati. A partire dall'8 Marzo di quest'anno, data non a caso coincidente con la Giornata internazionale dei diritti della donna, tutte le persone maggiorenni possono segnalare, in modalità sicura e confidenziale, mediante la compilazione di un modulo caricato nella pagina *online* del Garante, www.gpdp.it/revengporn, l'esistenza di contenuti di pornografia non consensuale ed ottenere che siano bloccati, stroncando ogni intento di sottoporre la vittima a quella gogna mediatica che può condurre a conseguenze estreme. Il modulo, è corredato da un *link* attraverso il quale è possibile caricare le immagini che, cifrate da *Facebook* con un codice "*hash*", verranno rese irriconoscibili prima di essere distrutte e bloccate da tentativi di pubblicazione sulle due piattaforme aderenti all'iniziativa.

Resta da sottolineare che, nelle more di un serio progetto legislativo, se da un lato è fortemente auspicabile che la comunità di *internet* si renda parte adempiente, attivandosi nelle segnalazioni tempestive e diffondendo il rifiuto di ricercare contenuti gravemente offensivi e lesivi, dall'altro è fondamentale il cambiamento dei modelli educativi, che devono sradicare quegli stereotipi di genere e la disparità nelle relazioni ancora troppo diffusi. Questo imponente percorso educativo che deve riguardare l'intera società, a partire dagli adolescenti fino ai soggetti maltrattanti e abusanti, deve coinvolgere in larga misura anche le donne, le quali devono essere poste in condizione di sapere riconoscere i segnali della violenza già tra le mura domestiche, imparare a rifiutarla e trovare il coraggio di denunciare perché è dall'assenza di tutto questo che prende forza ogni ulteriore forma di violenza.

E' fondamentale considerare che le vittime di tali aggressioni sono soggetti estremamente fragili, sopraffatti da ripetuti e continui abusi, ricatti e umiliazioni, che temono la denuncia sia in termini di conseguenze fisiche e relazionali che di vergogna e giudizio e che, pertanto, i numeri del fenomeno, come in altre fattispecie di violenza, possono essere addirittura sottostimati. La paura di divenire vittime una seconda volta, in seguito alla denuncia, unita alla dipendenza affettiva ed economica dal partner abusante spinge molte

²³ Sfida al Reveng porn dal Garante Privacy: il sito per denunciare sarà on line dall'8 marzo – Intervento di Ginevra Cerrina Feroni www.garanteprivacy.it

donne a non ribellarsi, a giustificare l'aggressore, a colpevolizzarsi per il fatto di avere in qualche modo contribuito alla violenza, avendo acconsentito alla creazione di immagini intime e alla condivisione con il *partner*²⁴.

Nonostante il *Revenge Porn* sia un fenomeno che può avere forti ripercussioni emotive, molto simili alla violenza sessuale fisica e consistenti in sentimenti di vergogna, imbarazzo, umiliazione, timore di stigmatizzazione sociale, le vittime sono meno inclini a percepirsi destinatarie di violenza perchè l'abuso sessuale è più sottile e non agito fisicamente.

Le vittime di questo reato manifestano, assai frequentemente, i sintomi tipici del disturbo post traumatico da stress, ansia, depressione, pensieri suicidari, comportamenti disfunzionali quali autolesionismo e abuso di alcol. La consapevolezza che il *web* non cancella le tracce dei contenuti condivisi genera ipervigilanza nelle relazioni, controllo compulsivo dei *social*, profondo sentimento di impotenza, sospetto nei confronti dell'altro percepito come potenzialmente minaccioso²⁵.

Proprio la difficoltà di rimuovere in modo definitivo dalla rete le tracce delle attività compiute produce un danno continuo alle vittime, che vivono costantemente nel timore di essere riconosciute e rintracciate. Anche l'anonimato dei fruitori dei contenuti è un aspetto che influisce pesantemente sulla possibilità di ricostruire un vissuto quotidiano di normalità. Non di rado, poi, le vittime di *Revenge Porn* divengono oggetto anche di altri reati molesti, quali lo *stalking*, che le costringono a radicali cambiamenti di identità, a trasferimenti in luoghi stranieri, alla perdita dell'occupazione lavorativa, all'impossibilità di reperirne una nuova.

E' dunque necessario aumentare la consapevolezza del fenomeno e promuovere campagne di informazione che permettano di riconoscere con chiarezza gli estremi di questo abuso, sempre più utilizzato per minacciare, intimidire, molestare e umiliare, così che le donne sappiano attivare quei canali preferenziali in grado di perseguire gli aggressori e offrire loro, nel contempo, supporto psicologico e legale²⁶. Ma accanto a ciò, è indispensabile anche creare una diffusa consapevolezza di quanto sia importante proteggere i propri dati personali, in particolare quelli sensibilissimi, evitando di esporli e di esporsi a conseguenze irreparabili²⁷.

Se l'obiettivo primario resta, in ogni caso, quello di criminalizzare e condannare ogni forma di illecita diffusione di materiale sessuale in assenza di consenso, non bisogna trascurare l'importanza di evitare una seconda vittimizzazione delle donne coinvolte: la vittima, infatti, si trova troppe volte a subire giudizi e pregiudizi che inducono sensi di colpa e l'assunzione su di sé della responsabilità dell'accaduto, con l'elaborazione di sentimenti di vergogna e disonore tali da reprimere il desiderio di giustizia. Quando una

²⁴ Reveng porn: Le nuove forme di violenza tecnologica – IPSICO www.ipsico.it

²⁵ Gli aspetti psicologici del Revenge Porn – Save the Face savetheface.altervista.org

²⁶ Come difendersi e tutelarsi dal Revenge Porn – i – D i-d.vice.com

²⁷ Le cinque regole per vincere contro il revenge porn – Il Ponte www.centroilponte.com

persona invia ad un'altra immagini a contenuto sessualmente esplicito, e queste vengono in seguito divulgate in rete, spesso si innesca un fenomeno per cui si tende a responsabilizzare dell'accaduto la vittima: è la c.d. "*victim blaming*"²⁸ cioè la tendenza a ritenere che la vittima di un reato, soprattutto di carattere sessuale, "se la sia cercata", in conseguenza di precedenti suoi comportamenti considerati inopportuni e in parte giustificativi dei successivi eventi.

A tale proposito, una ricerca condotta da *Scott e Gavin*²⁹ nel 2018 si è proposta di indagare la percezione di responsabilità attribuita alla vittima di *Revenge Porn* valutando se esistesse un diverso grado di colpevolizzazione della vittima tra coloro che, nella loro vita, avevano almeno una volta inviato delle immagini intime a un *partner* sessuale e coloro che, invece, non l'avevano mai fatto. Per fare ciò, è stato preso in esame un campione di studenti di un'università del Regno Unito, composto da 239 soggetti, più precisamente 120 di sesso maschile e 119 di sesso femminile, con un'età media di 20 anni. Il campione è stato poi suddiviso tra "*sexter*" e "non *sexter*", cioè persone che avevano fatto o meno esperienza di *sexting*.

I dati emersi dalla ricerca sono apparsi molto interessanti: il 40% degli intervistati aveva condiviso foto intime con un *partner*, reale o potenziale, e proprio costoro erano meno inclini a considerare responsabile la vittima di *Revenge Porn* rispetto ai non *sexters*. Insomma, secondo i risultati di questo studio, i soggetti che hanno praticato il *sexting* si sentirebbero meno inclini a colpevolizzare la vittima di *Revenge Porn* rispetto a coloro che non l'hanno mai sperimentato. Si intuisce allora che, per giungere ad una protezione davvero efficace delle vittime di violenza in rete, non è sufficiente introdurre nuove fattispecie delittuose, ma occorre affiancare strumenti paralleli tra loro molto diversificati. E' fondamentale attivare meccanismi che garantiscano rimedi certi e rapidi nella cancellazione dei contenuti illeciti dalla rete, è fondamentale poter accedere in tempi brevissimi alla misura cautelare del sequestro preventivo dei contenuti, congiunta alla querela, ma queste misure possono comunque rivelarsi assolutamente inefficaci se, nelle more, il materiale è già stato diffuso e condiviso in rete. Ecco dunque l'importanza della collaborazione tra tutti i *social network*, i quali dovrebbero garantire la rimozione immediata del materiale segnalato dalle vittime, e invece, anche a causa della velocità delle condivisioni sulle più disparate piattaforme spesso poco note e più difficili da raggiungere, le immagini si diffondono irrimediabilmente. E, circostanza da non trascurare, i *social network* dovrebbero munirsi di un codice deontologico, universalmente riconosciuto, che preveda principi comuni per tutte le piattaforme.

La triste conclusione è che, ad oggi, manca una convenzione internazionale per i diritti degli utenti della rete, che venga ratificata da tutti i Paesi del

²⁸ Colpevolizzazione della vittima - Wikipedia it.m.wikipedia.org

²⁹ Sexting e revenge porn: la colpevolizzazione della vittima – Psicologia – State of Mind www.stateofmind.it

mondo e garantisca ed uniformi la protezione della persona e dei suoi diritti inviolabili all'interno di quel mondo virtuale dove tutto sembra possibile e incontrollabile³⁰.

In assenza di una regolamentazione, gli sforzi operati dai legislatori nazionali rischiano di essere vanificati dalle innumerevoli scappatoie offerte dalla tecnologia.

Emergono, dunque, con sempre maggiore chiarezza e sconforto, i troppi e gravi limiti dell'attuale disciplina a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica nelle sue molteplici sfaccettature. Limiti normativi, limiti connessi alla criticità del contesto culturale ancora impregnato di pregiudizi, disparità, discriminazione, limiti di carattere tecnologico, considerata la difficoltà del legislatore di stare al passo con le infinite nuove applicazioni. A ciò si aggiungano i numerosissimi limiti interpretativi che la novella quotidianamente offre agli operatori del diritto, anche in questo caso a fronte della mutevolezza e varietà di un fenomeno in espansione, e che solo nel tempo potranno essere sbrogliati dal paziente lavoro della giurisprudenza³¹.

L'unica certezza in questo quadro di incertezza è l'assoluta e non più prorogabile necessità di un serio e massivo progetto di educazione civica, che finalmente conferisca centralità e dignità alla donna in una società che ancora si ostina a disconoscere la sua parità, non tutela la sua integrità, addirittura continua a negare il gravissimo e permanente danno psicologico ed esistenziale patito dalle vittime di una violenza, non oltre tollerabile, che è e resta il prodotto della sopraffazione e dell'ignoranza.

In ogni caso, un appello forte e instancabile, denunciate .

³⁰ Revenge porn: è possibile una coesistenza di diritti? / Lo Spiegone loSpiegone.com

³¹ Tutti i punti deboli della nuova legge su Revenge Porn / Agenda Digitale www.agendadigitale.eu

